

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/574 DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2023****che stabilisce norme dettagliate per l'identificazione dei coformulanti inaccettabili nei prodotti fitosanitari conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 specifica che non deve essere accettata l'inclusione di un coformulante in un prodotto fitosanitario se è stato stabilito che i suoi residui, in condizioni d'uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d'impiego, hanno un effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o sulle acque sotterranee oppure un effetto inaccettabile sull'ambiente, o che il suo impiego, in condizioni d'uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d'impiego, ha un effetto nocivo sulla salute umana o degli animali oppure un effetto inaccettabile sui vegetali, sui prodotti vegetali o sull'ambiente.
- (2) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, i coformulanti la cui inclusione in un prodotto fitosanitario non è accettata devono essere inclusi nell'allegato III di tale regolamento. Un primo elenco di coformulanti inaccettabili è stato stabilito dal regolamento (UE) 2021/383 della Commissione ⁽²⁾ che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 recante l'elenco dei coformulanti la cui inclusione in un prodotto fitosanitario non è accettata.
- (3) È possibile che l'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 debba essere aggiornato alla luce di nuove conoscenze tecniche e scientifiche. Per garantire un'attuazione uniforme e prevedibile dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno stabilire norme precise per l'identificazione dei coformulanti inaccettabili in quegli stessi prodotti, che possono successivamente figurare in una versione aggiornata dell'allegato III. A tal fine il presente regolamento stabilisce una serie di criteri dettagliati per determinare se un coformulante potrebbe avere effetti nocivi o inaccettabili come previsto all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il che dovrebbe garantire che i coformulanti rispettino norme di sicurezza che proteggono la salute umana e l'ambiente.
- (4) I coformulanti sono sostanze chimiche che possono essere utilizzate per scopi diversi, anche in prodotti fitosanitari. La loro fabbricazione e immissione sul mercato e i loro usi sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio «REACH» ⁽³⁾. I coformulanti devono essere registrati a norma di tale regolamento, anche se sono destinati a essere utilizzati in prodotti fitosanitari. Possono essere identificati come sostanze molto problematiche conformemente all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 o essere soggetti a restrizioni conformemente al titolo VIII di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/383 della Commissione, del 3 marzo 2021, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'elenco dei coformulanti la cui inclusione in un prodotto fitosanitario non è accettata (GU L 74 del 4.3.2021, pag. 7).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

